

Decreto Ministeriale 31 maggio 1999, n. 164. - Aspetti particolari della normativa in materia di vigilanza sull'attività di assistenza fiscale.

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate

Nel quadro delle finalità che l'Amministrazione finanziaria si propone di perseguire tramite l'espletamento dei servizi nei confronti del contribuente, riveste particolare importanza il ruolo svolto dall'assistenza fiscale, confermata nel corso degli anni quale strumento sempre più idoneo ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi tributari da parte degli assistiti ed un più agevole compito dell'Amministrazione nell'esecuzione dei controlli di propria competenza.

Tale ruolo appare ancor più significativo nell'attuale fase, caratterizzata dall'attivazione di processi di modernizzazione dei rapporti tra contribuenti, intermediari ed amministrazione finanziaria, in progressiva evoluzione in relazione al proposto obiettivo di fornire agli utenti servizi sempre più efficienti.

Quanto sopra si armonizza con le previsioni del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che, innovando la normativa contenuta nell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha introdotto l'attuale disciplina dell'assistenza fiscale prestata da diverse figure di intermediari (CAF, sostituti d'imposta, professionisti), inserita in modo organico nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. La conseguente evoluzione normativa può succintamente così riassumersi:

- decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato adottato il regolamento che stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie per il rilascio ai centri di assistenza fiscale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale e per la loro iscrizione negli appositi Albi tenuti dalla Direzione centrale per l'accertamento e per la programmazione; i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria e le modalità di esecuzione dei controlli e per l'erogazione dei rimborsi ai contribuenti nei cui confronti è stato rilasciato il visto di conformità; le garanzie per i danni che possono derivare ai contribuenti dal non corretto esercizio dell'attività professionale da parte del responsabile dell'assistenza fiscale;
- decreto 12 luglio 1999 del Direttore del cessato Dipartimento delle entrate con il quale, ferma rimanendo la competenza della Direzione centrale in ordine alla tenuta degli Albi, è stato attribuito alle Direzioni regionali delle entrate il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte dei Caf nonché la competenza a ricevere le comunicazioni di variazioni dei relativi dati. Con l'anzidetto provvedimento sono state altresì attribuite le competenze in materia di vigilanza, oltre che alla predetta Direzione centrale, alle singole Direzioni regionali, nei cui rispettivi ambiti territoriali viene svolta l'attività di assistenza;
- decreto direttoriale 3 dicembre 1999 che ha riorganizzato il Dipartimento delle entrate in vista dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, l'intera materia relativa all'assistenza al contribuente, compresa quella attinente ai rapporti con gli intermediari – e, in particolare, alla vigilanza – prima attribuita alla competenza della Direzione centrale per l'accertamento e per la programmazione è stata demandata alla Direzione centrale per gli affari amministrativi – ora Direzione Centrale gestione tributi.

Una funzione fondamentale è quella svolta in ordine alla tenuta degli Albi dei Caf-dipendenti e dei Caf-imprese, cui l'Ufficio Vigilanza intermediari della suddetta Direzione centrale provvede anche tramite l'ausilio di un'apposita procedura informatica, di recente avviata, alla quale sono acquisiti i dati relativi sia alla costituzione dell'organismo – che potrà utilizzare la denominazione di Caf soltanto a seguito dell'iscrizione nel relativo Albo – sia alle variazioni o integrazioni di dati elementi, atti e documentazione, di cui all'art. 9 del regolamento n. 164 del 1999 comunicati dalle Direzioni regionali dell'Agenzia.

L'utilizzo dell'anzidetta procedura, cui, allo stato, è abilitata ad accedere soltanto la più volte menzionata Direzione Centrale Gestione Tributi, sarà quanto prima esteso alle Direzioni Regionali, quale strumento utile anche per l'espletamento dell'attività di vigilanza.

Tale attività è disciplinata dall'art. 10 del regolamento approvato con il citato decreto n. 164 del 1999 e dall'art. 4 del decreto del Direttore del dipartimento delle entrate che ne attribuiscono la competenza, oltre che alla Direzione Centrale (ora) Gestione Tributi, alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti in relazione al luogo di effettivo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale. A tal fine i suddetti Uffici possono effettuare accessi, ispezioni e verifiche sia presso la sede e gli uffici periferici dei Caf, sia presso le società di servizi di cui gli stessi si avvalgono, per controllare la sussistenza dei requisiti occorrenti per il corretto svolgimento dell'attività di assistenza fiscale. Se dai controlli effettuati emergono violazioni alle disposizioni stabilite negli articoli - da 5 a 8 del citato regolamento viene redatto dal competente ufficio processo verbale di constatazione nel quale sono indicate le irregolarità riscontrate. La predetta norma delinea l'iter procedimentale a conclusione del quale, permanendo le irregolarità riscontrate, il Caf è considerato decaduto dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale ed è cancellato dall'Albo. E' da aggiungere che, in caso di irregolarità che presentano aspetti di particolare gravità può essere disposta la sospensione cautelare dell'attività di assistenza fiscale.

Nell'ambito del suddescritto quadro normativo opera l'azione di vigilanza che i funzionari verificatori svolgono attraverso il controllo, sia della persistenza dei requisiti a suo tempo verificati ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, sia dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione delle variazioni intervenute.

Pur nell'ovvia considerazione che l'espletamento dell'attività di vigilanza sui Centri di assistenza fiscale coinvolge direttamente e in piena autonomia ciascuna Direzione regionale nell'ambito della propria competenza territoriale, si è, di recente, ritenuto opportuno da parte della scrivente fornire ai predetti Uffici talune indicazioni ai fini dello svolgimento dell'anzidetto controllo, all'uopo individuando criteri uniformi idonei a concorrere al raggiungimento di risultati efficaci dall'attività di vigilanza. In spirito di fattiva collaborazione ed al fine del raggiungimento di positivi risultati, si evidenziano di seguito gli aspetti più significativi di tali indicazioni.

È stata, in primo luogo, rappresentata l'opportunità che i verificatori, nell'espletamento della predetta attività, per quanto possibile e nel rispetto delle leggi sulla semplificazione amministrativa, evitino di richiedere l'esibizione di documenti già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. Con l'ausilio della procedura informatizzata che a breve si ritiene possa essere completata sarà possibile visualizzare i dati inerenti alla predetta documentazione.

Peraltro, dovendo i controlli riguardare non soltanto l'attività svolta presso la sede del Caf, ma anche quella posta in atto presso uffici periferici nei quali eventualmente si opera in nome e per conto del Centro medesimo, è parso opportuno prevedere che l'esercizio dell'attività di vigilanza sia diversificato a seconda della struttura cui si accede.

Pertanto, presso la sede legale o amministrativa del Caf obiettivo della vigilanza è la verifica, sulla base anche della documentazione già prodotta a corredo della richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, della sussistenza dei prescritti requisiti

soggettivi ed oggettivi, nonché dell'adempimento degli obblighi richiesti dalla normativa citata, concernenti, in particolare:

- il capitale minimo posseduto dalla società, che non può essere inferiore a cento milioni di lire, salvo i casi in cui il codice civile preveda un capitale minimo di maggiore importo;

- la validità temporale della polizza di assicurazione della responsabilità civile, stipulata per un massimale che non può essere in nessun caso inferiore a due miliardi di lire. Detto massimale, dovendo comunque garantire il completo risarcimento all'utente dell'eventuale danno, anche di entità minima, causato dall'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, deve essere costantemente adeguato al numero dei contribuenti assistiti, dei visti di conformità apposti e delle asseverazioni rilasciate. Ai fini del predetto adeguamento rileva anche quanto potrà essere comunicato, a norma dell'art. 6 del regolamento, da parte delle imprese di assicurazione in merito a sopravvenute circostanze ritenute idonee a determinare il venir meno della garanzia assicurativa. In proposito sono state anche diramate alle Direzioni regionali opportune linee-guida da parte del cessato Dipartimento delle entrate;

- i requisiti professionali che devono essere posseduti dal responsabile dell'assistenza fiscale, con riferimento anche all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dall'ordine di appartenenza;

- le convenzioni stipulate con le società di servizi di cui i Caf eventualmente si avvalgono; dette società devono risultare costituite secondo quanto prescritto dall'art. 11 del citato regolamento;

- l'osservanza dell'obbligo concernente la tempestività delle comunicazioni previste dal comma 2 dell'art. 9 del regolamento. Un puntuale adempimento di detto obbligo da parte del Caf consente il costante aggiornamento dell'Albo informatizzato a cura dell'Ufficio Vigilanza Intermediari. In proposito si richiama l'attenzione sull'osservanza del disposto dell'art. 2, comma 2, del decreto direttoriale 31 luglio 1999 sopra citato, secondo cui le comunicazioni devono pervenire alla scrivente per il tramite delle Direzioni regionali. Nell'occasione è opportuno anche segnalare l'utilità di tempestive comunicazioni di variazioni dei numeri telefonici.

Presso eventuali uffici periferici del Caf il controllo tende alla verifica della regolarità, oltre che dell'assistenza fiscale prestata, anche del rapporto esistente tra detti uffici con la sede legale del Caf. Si ritiene opportuno in proposito richiamare l'attenzione su quanto disposto dal comma 4 dell'art. 16 del citato regolamento n. 164 del 1999, secondo il quale le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione e le operazioni di consegna ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione possono essere effettuate dai Caf dipendenti tramite i propri soci od associati. In tal caso è, peraltro, evidente che presso il suddetto centro di raccolta non può essere svolta attività di elaborazione delle dichiarazioni e di rilascio del visto di conformità.

Nei casi di accesso presso società di servizi sarà preliminarmente esaminata la convenzione che definisce le specifiche attività che possono essere svolte per conto del Caf ai sensi dell'art. 7 del regolamento, delle quali risponde direttamente il Caf medesimo; il controllo dovrà essere volto a constatare anche che persistano i requisiti soggettivi dei componenti del consiglio di amministrazione della società di servizi verificata ed, in particolare, se il possesso del capitale sociale rifletta quanto tassativamente prescritto dall'art. 11 del regolamento.

Dai predetti controlli dovrà risultare inoltre che il personale adibito all'attività di assistenza fiscale sia in rapporto di lavoro, anche di collaborazione coordinata e continuata, con il Caf o con la società di servizi; che venga rilasciata ricevuta di attestazione di presentazione dei modelli; che l'invio telematico dei dati sia effettuato in modo corretto.

Particolari situazioni critiche che possono emergere dai verbali di verifica che le Direzioni regionali comunicano alla scrivente sono alla base delle iniziative adottate in funzione del corretto svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.